

Comunicazione Interna

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: «SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE, A SCADENZA BIENNALE, DEGLI APPARATI RADIOGENI INSTALLATI PRESSO L'AEROPORTO CIVILE "V. FLORIO" DI TRAPANI – BIRGI» – NOMINA DEL RUP DELEGATO.

Il Presidente e legale rappresentante dell'Airgest S.p.A., Dott. Salvatore Ombra,

richiamata

- la scheda iniziativa, assunta al prot. int. n. 135/22 del 23/02/2022, con la quale si richiedeva:
 - o L'approvazione dell'impegno finanziario e della relativa copertura economica per l'affidamento del servizio in parola, per un importo biennale (dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2024) pari ad € 228.000,00 + IVA, come da offerta economica pervenuta dalla ditta Gilardoni S.p.A. (rif. prot. entr. n. 198/22 del 28/01/2022);
 - o L'approvazione dell'affidamento del servizio alla ditta Gilardoni S.p.A., ditta produttrice degli apparati radiogeni installati presso l'aerostazione;
 - o La conferma del Direttore tecnico del contratto, nella persona della Resp. Security, e la nomina del RUP;
- la precedente comunicazione elettronica del 17/02/2022 della Resp. Area Appalti e Contratti, Affari Legali & Corporate Affairs della società, Avv. Desiree Damiano, giusta la quale veniva portata all'attenzione del *top management, inter alia*, la circostanza che:
 - o ai fini della pronta sottoscrizione del contratto per il rinnovo dell'affidamento del servizio in parola alla società Gilardoni S.p.A., anche alla luce dell'imminente scadenza del contratto in essere (28.02.2022), occorreva acquisire, con delibera consiliare, autorizzazione da parte del Presidente e legale rappresentante della società (anche per via del limite di spesa in capo alla Presidenza) all'affidamento biennale sul presupposto del maggior risparmio conseguibile in quanto un (1) anno di servizio è stato quotato dalla Gilardoni S.p.A. in € 117.200,00 mentre due (2) anni vengono garantiti al prezzo più forfettario di € 228.000,00;
 - o la richiesta di non far coincidere RUP e DEC (ovvero il 'Direttore tecnico del contratto' secondo la dicitura di cui alla citata S.I. prot. int. n. 135/22 del 23/02/2022) non era conforme alle vigenti disposizioni di legge in quanto, nel caso di specie, non sussistono le condizioni che legittimano la separazione delle figure che ricorrono nei seguenti casi:
 1. prestazioni di importo superiore ad Euro 500.000;
 2. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 3. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, sociosanitario, supporto informatico);
 4. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 5. per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
- la successiva comunicazione elettronica del 18/02/2022 del Resp. Area Amm.ne & Finanza della società, dott. Dario Sorbello, giusta la quale veniva comunicato «*che l'organo amministrativo di Airgest ha autorizzato per le vie brevi il Presidente all'affidamento biennale, alle condizioni indicate, sul presupposto del maggior risparmio conseguibile. Il punto verrà inserito in ratifica nella prossima seduta consiliare*»;

rilevata

- l'esigenza di individuare un responsabile del procedimento, in relazione all'affidamento in parola;

dato atto

- che non si ravvisano ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferisce il soggetto che ha curato l'affidamento *de quo*

- (rif. area *security*), giusto affidamento diretto di fornitura/servizio infungibile o coperto/o da privata e che, per l'effetto, non debba essere disposta la separazione delle due figure del RUP/DEC;
- che il RUP, in base alla disposizione dell'ex Avcp (oggi ANAC), pubblicata in G.U. del 15.9.2010, è anche Responsabile SIMOG per la richiesta del CIG e per tutte le attività connesse;
 - che il caso di specie non determina l'insorgere del diritto al riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche (rif. Corte dei Conti - Sezione Veneto, Delibera n. 107/2019), anche in considerazione della tipologia di procedura selettiva (affidamento diretto connotato da unicità dovuta ad infungibilità o esclusività);
 - che i costi per la sicurezza relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto d'affidamento, definiti in base a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, come da indicazioni pervenute dal RSPP aziendale, dott. Mario Vivona, sono complessivamente pari ad € 1.119,43;
- considerato
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è necessario determinare il valore massimo stimato dell'appalto per l'affidamento del servizio in parola, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, che risulta così determinato:

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO:

A) IMPORTO COMPLESSIVO PER IL SERVIZIO BIENNALE	
A corpo €	€ 229.119,43
B) IMPORTO PER ATTUAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA	
A corpo €	€ 1.119,43
C) IMPORTO PER IL SERVIZIO BIENNALE	
A corpo €	€ 228.000,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
d 1) Imprevisti 5% sull'importo del servizio	€ 0,00
d 2) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
d 3) Spese per pubblicità	€ 0,00
d 4) Contributo ANAC	€ 225,00
d5) Incentivi funzioni S.A. ex D.P. n. 14/2018 Reg. Sic. Ex art. 113 D.Lgs n.50/16 (20%)_Rid.50%	€ 0,00
d6) Incentivi funzioni S.A. ex D.P. n. 14/2018 Reg. Sic. Ex art. 113 D.Lgs n.50/16 (80%)_Rid.50%	€ 0,00
d 7) IVA al 22% sull'importo del servizio	€ 50.406,27
d 8) Ulteriori somme a disposizione ed arrotondamenti	€ 249,30
SOMMANO €	€ 50.880,57
IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE €	€ 280.000,00

precisato

- che il contratto è "a corpo";
- che l'esecuzione del servizio sarà regolata dalle condizioni contrattuali di cui alla offerta economica pervenuta dalla ditta Gilardoni S.p.A.;

visto

- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per le parti non in contrasto con il vigente Codice e da questo non abrogate;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge 190/2012 e s.m.i.;
- il D.LGS. 33/2013 e s.m.i.;
- il GDPR - Reg. UE 2016/679 ed il D.LGS. 196/2003 e s.m.i.;
- le Linee Guida ANAC;
- la normativa di settore vigente;

preso atto

- che trattasi di costo previsto dal *budget* tra i costi di gestione "Canone manutenzione apparati radiogeni";

in virtù di tutto quanto suddetto,

DETERMINA

- **nelle more del conseguimento di apposita delibera di ratifica dell'impegno finanziario e della relativa copertura economica, come sopra determinato, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, nel corso della prima seduta consiliare utile che verrà convocata nel mese di marzo del corrente anno 2022 e, conseguentemente:**
 1. **di approvare** l'impegno finanziario e la relativa copertura economica, per l'esecuzione del servizio biennale (mesi 24) di che trattasi, per un importo massimo complessivo pari a € 280.000,00 determinato come da Quadro Economico di spesa sopra indicato:
 - € 228.000,00 quale importo biennale del servizio di che trattasi;
 - € 1.119,43 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - € 50.880,57 quali somme a disposizione dell'amministrazione;
 2. **di approvare** la tipologia di affidamento posta in essere (affidamento diretto, senza previo confronto competitivo, dovuto ad esigenze industriali di mercato che non consentono di assicurare il massimo confronto concorrenziale), stante le sopra riportate ragioni di esclusività tecnica del servizio offerto dall'appaltatore uscente, che impongono la c.d. trattativa diretta con un unico operatore economico;
 3. **di approvare quale affidatario del servizio di che trattasi** l'operatore economico **GILARDONI SPA**, avente sede legale in Piazza Luigi Di Savoia, 0028 cap 20124 Milano (MI) e sede operativa in Via Arturo Gilardoni n. 1, CAP 23826 Mandello del Lario (LC) – C.F./P.IVA 00734000151;
 4. **di dare atto** che le clausole negoziali relative al servizio di che trattasi sono contenute nell'offerta economica pervenuta dalla ditta Gilardoni S.p.A., sottoscritta per accettazione (rif. prot. contratti n. 17/22 del 23/02/2022);
 5. **di nominare RUP**, con il presente specifico provvedimento, **la dott.ssa Maria LONGO**, Responsabile *Security* di Airgest S.p.A., in relazione all'affidamento in parola e per l'esperimento di tutte le procedure amministrativo-contabili finalizzate alla gestione e rendicontazione dell'affidamento di che trattasi, ivi compresa l'acquisizione del c.d. "SIMOG CIG", attribuito dall'ANAC, e da associarsi al presente affidamento a cura del RUP;
 6. **di dare atto** che non sussistono le condizioni che legittimano la separazione delle figure di RUP/DEC, come rilevato dall'Ufficio Legale della società, per cui la presente nomina implica anche lo svolgimento dei compiti e funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.), ai sensi dell'art. 102, comma 1 ed art. 111, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e del DM 49/2018 in capo alla citata Responsabile *Security* di Airgest S.p.A.;
 7. **di disporre** che il nominato RUP è tenuto a rilasciare, ai sensi di legge, apposita dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità rispetto all'incarico in parola, come da modello all'uopo predisposto;
 8. **di dare atto** che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
 9. **di pubblicare** i dati inerenti al presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e stante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e di cui art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i..

Si dà mandato alla funzione Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs ed al nominato R.U.P. delegato di predisporre i consequenziali atti di competenza, come da indicazioni della presente determina.

Airgest S.p.A.

Il Presidente

Dott. Salvatore Ombra

